



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Direttore Generale

A
SIRMI s.p.a.
Piazza Castello, 4
20121 MILANO
sirmispa@pec.it

Oggetto

**Lettera-contratto - Affidamento dei servizi di Mini-analisi Sirmi.
Codice identificativo gara (CIG): ZA918911F5.**

1. Oggetto e durata del servizio

1. Con la presente, l'Agenzia per l'Italia Digitale (nel seguito Agenzia), intende affidare a codesta Società il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i cui contenuti sono specificati nella presente lettera-contratto e nell'offerta n. 002/2016/MCH del 7 gennaio 2016 (Prot. AgID n. 1218 del 13.01.2016, trasmessa dall'Area competente con nota prot n. 36 del 22.01.2016) che, se pur non allegata alla presente lettera-contratto, ne costituisce parte integrante. In caso di contrasto con l'offerta, prevalgono le disposizioni della presente lettera contratto.

2. Il contratto dell'abbonamento in oggetto avrà una durata di dodici mesi, con decorrenza dal 4 marzo 2016 e scadenza il 3 marzo 2017.

2. Fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo massimale dovuto dall'Agenzia per il servizio in oggetto in relazione solo ai n. 50 moduli obbligatori, indicati nella relativa offerta, è pari a € 27.225,00 IVA esclusa, effettuata la riduzione dell'1% sull'importo € 27.500,00 IVA esclusa, per esonero dal prestare deposito cauzionale.

2. Il pagamento di quanto dovuto avverrà a favore di codesta società mediante accreditamento presso un primario istituto bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, che potrà essere emessa con cadenza quadrimestrale, in via posticipata, dopo l'attestazione di regolare esecuzione che dovrà essere formalizzata da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

La fattura dovrà riportare gli estremi della presente lettera-contratto (numero di protocollo e data), la descrizione del servizio e del periodo di erogazione, nonché il numero del CIG (ZA918911F5) ed essere intestata ed inviata a:

- Agenzia per l'Italia Digitale;
- Area Contabilità, Finanza e funzionamento;
- Viale Liszt, 21 - 00144 Roma;
- c.f. 97735020584.

3. Si rappresenta che, a decorrere dal 31 marzo 2015, il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente all'Agenzia per l'Italia Digitale fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell'Agenzia: UF4NU9.

4. Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it, nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito

alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, oltre al sito www.indicepa.gov.it in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.

5. In linea con la circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa del 9 febbraio 2015 avente per oggetto “ IVA. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti –Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti”, punto 1.2 “Soggetti esclusi”, l'Agenzia per L'Italia Digitale (AgID) è tra gli Enti esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti.

3. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Codesta società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie”.

Pertanto, codesta società deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero dall'invio della presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

2. Ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Agenzia provvederà ad accreditare l'importo spettante a codesta società esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomandata a/r all'Agenzia. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all'Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. Condizione risolutiva e di recesso; penali

1. Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese da codesta società ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. L'Agenzia si riserva di recedere dal presente contratto anticipatamente, in linea con il quadro normativo vigente ed in particolare con quanto disposto dalle disposizioni in materia di spending review (art. 1 D.L. n. 95/2012 – Legge n. 135/2012 e s.m.i.; art. 26 legge 23 dicembre 1999 e s.m.i.; legge di stabilità 2016, 28 dicembre 2015, n. 208), qualora durante la vigenza del contratto emergano anche sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o nell'ambito Delle Convenzioni e/o Accordi Quadro della Consip, soluzioni tecnico-economiche complessivamente più vantaggiose. Resta inteso che nulla sarà dovuto al Prestatore, a qualsiasi titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

3. In caso di ritardo nell'avvio o nell'esecuzione delle prestazioni richieste potrà essere applicata, su qualsiasi corrispettivo dovuto e previa contestazione da parte

dell'AgID, una penale pari all'uno per mille dell'importo complessivo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo e per ogni caso di accertata inadempienza.

4. Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale dovessero registrarsi inadempienze che per la loro frequenza comportassero un impatto particolarmente significativo per l'operatività dell'Agenzia, la stessa previa contestazione formale degli inadempimenti rilevati nelle modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, per colpa del Prestatore, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

5. L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso di:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- subappalto, cessione del contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

5. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Il Prestatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R.

2. A tal fine si dà atto che l'Agenzia ha trasmesso al Prestatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Prestatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Agenzia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Prestatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

6. Condizioni generali

1. Tutte le notizie relative all'attività dell'Agenzia, comunque venute a conoscenza di codesta società, in relazione all'esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate sia da parte della Società sia da parte di chiunque collabori al suo lavoro, per fini diversi da quelli contemplati dal presente atto. I suddetti vincoli permarranno per la società anche dopo la scadenza del contratto.

2. Ciò anche in relazione a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'Agenzia si riserva, in caso di violazione alle prescrizioni sulla

riservatezza, la facoltà di esperire ogni azione risarcitoria consentita dalla legge.

3. Codesta società dichiara di sollevare l’Agenzia da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri derivanti da contestazioni, richieste ecc. da parte di terzi in ordine all’esecuzione del contratto.

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera-contratto, si rimanda, per quanto applicabili, alle norme di contabilità di stato.

4. Il Responsabile del procedimento e il Direttore dell’esecuzione del contratto è la d.ssa Concettina Cassa, al quale codesta società potrà rivolgersi per ogni chiarimento ed informazione (lunedì – venerdì: 9,00 - -13,00/14,30 – 18,00, tel. 06.85264442 e-mail “cassa@agid.gov.it”).

5. Si invita a restituire tempestivamente, all’indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it, la presente lettera-contratto, controfirmata per accettazione dal Legale Rappresentante di codesta società.

Antonio Samaritani

Per accettazione
La Società fornitrice
(data e firma)

